



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con Delibera di C. C. n. 36 del 1° settembre 2014

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della TASI
 - Art. 2 - Presupposto impositivo della TASI
 - Art. 3 - Soggetto attivo del tributo
 - Art. 4 - Soggetto passivo del tributo
 - Art. 5 - Immobili soggetti al tributo
 - Art. 6 - Base Imponibile
 - Art. 7 - Aliquote della TASI
 - Art. 8 - Detrazioni
 - Art. 9 - Individuazione dei servizi indivisibili
 - Art. 10 - Dichiarazione
 - Art. 11 - Riscossione
 - Art. 12 - Modalità di versamento
 - Art. 13 - Funzionario responsabile
 - Art. 14 - Accertamento
 - Art. 15 - Attività di controllo e rimborsi
 - Art. 16 - Riscossione coattiva
 - Art. 17 - Norme transitorie
 - Art. 18 - Normativa di rinvio
 - Art. 19 - Efficacia del Regolamento
-

Art. 1 – Istituzione della TASI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni.

Art. 2 – Presupposto impositivo della TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 – Soggetto attivo del tributo

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.

Art. 4 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettate al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo; la restante parte, il 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 – Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze come identificate ai fini IMU, e le aree edificabili, possedute o detenute a qualsiasi titolo, con esclusione dei terreni agricoli.
2. Per la definizione degli immobili soggetti al tributo si rinvia al regolamento in materia di IMU.

Art. 6 – Base Imponibile

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Art. 7– Aliquote della TASI

Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere disposto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 8 – Detrazioni

Con delibera di cui all'art. 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale del nucleo familiare del soggetto passivo, compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 9– Individuazione dei servizi indivisibili

Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili prestati dal Comune e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 10 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.
3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
5. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
7. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 11 – Riscossione

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoversamento da parte del contribuente.
2. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello di pagamento unificato (mod. F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
3. Il pagamento avviene in 2 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolato applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, o in mancanza, dell'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo dell'ammontare dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza.
5. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad €5,00 da intendersi come tributo complessivo dovuto per l'anno da ciascun contribuente e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo

Art. 12 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

Art. 13 – Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che coattiva e dispone i rimborsi. Lo stesso ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 14 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 15 – Attività di controllo e rimborsi

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza; sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato all'art. 11 comma 5 del presente regolamento.

Art. 16 – Riscossione coattiva

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 o ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 /1973.

Art. 17 – Norme transitorie

Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 coordinato con legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, nonché del regolamento della TASI pubblicato nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014.

Art. 18 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla Legge 147/2013 e dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68.

Art. 19 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014.
